



AVVISO TASSE E CONTRIBUTI

anno accademico 2023/2024

Scuole di Specializzazione

Sommario

AVVISO TASSE E CONTRIBUTI anno accademico 2023/2024 Scuole di Specializzazione	1
Art. 1 - Tassazione e contribuzione.....	1
Art. 2 - ISEE per l'Università	1
Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento	2
Art. 4 - Esoneri e riduzioni	3
Art. 5 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi	4
Art. 6 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni.....	4
Art. 7 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo	4

Art. 1 - Tassazione e contribuzione

1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare l'imposta di bollo (16,00 euro), la tassa regionale e il contributo onnicomprensivo come dettagliati nei commi seguenti (oltre a eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora).

2. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti in Italia

Gli studenti residenti in Italia che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica pagano un contributo onnicomprensivo pari a **1.750,00** euro.

Gli studenti residenti in Italia che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica pagano un contributo onnicomprensivo calcolato nel modo seguente:

ISEE per l'Università in euro	Contributo onnicomprensivo in euro
da 0,00 a 26.500,00	500,00
da 26.500,01 a 70.000,00	539,00 + 0,026 x (ISEE per l'Università - 26.500,00)
oltre 70.000,00	1.982,00

Il contributo onnicomprensivo va arrotondato ai 5,00 euro.

3. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti all'estero

Gli studenti residenti all'estero hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica pagano un contributo onnicomprensivo pari a **1.750,00** euro.

Gli studenti residenti all'estero che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica pagano un contributo onnicomprensivo pari a 750,00 euro.

4. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia pagano la tassa regionale pari a:
 - 120,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università di valore fino a 26.306,25 euro;
 - 140,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 26.306,25 euro ed entro 52.612,50 euro;
 - 160,00 euro se ottengono un ISEE per l'Università superiore a 52.612,50 euro o se non ottengono un ISEE per l'Università.
- Gli studenti residenti all'estero pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.

Art. 2 - ISEE per l'Università

1. Termini e modalità di richiesta

Per non pagare contributo onnicomprensivo e la tassa regionale in misura massima, gli studenti residenti in Italia che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica e si iscrivono all'a.a. 2023/2024 (*) entro il 31 dicembre 2023 devono **richiedere l'ISEE per l'Università 2023** entro il **31 dicembre 2023**.

ATTENZIONE

Ottenendo l'ISEE per l'Università 2023 dopo tale data non sarà possibile vedersi ricalcolare le tasse in base ad esso neppure con il pagamento dell'indennità di mora.

Gli studenti che si iscrivono all'a.a. 2023/2024 (pagamento della prima rata) **dal 1° gennaio 2024** in poi devono richiedere **l'ISEE per l'Università 2024** entro il **30 maggio 2024**.

ATTENZIONE

Ottenendo l'ISEE per l'Università 2024 dopo tale data non sarà possibile vedersi ricalcolare le tasse in base ad esso neppure con il pagamento dell'indennità di mora. Per costoro non verrà in alcun caso tenuto in considerazione l'ISEE per l'Università 2024.

L'**ISEE** deve essere **valido per l'Università** e deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per lo studente che si iscrive (questo è l'unico documento acquisibile per il ricalcolo e la riduzione delle tasse: non possono essere accettati ISEE applicabili alle agevolazioni per il diritto dello studio universitario di altri familiari, ISEE ordinari anche se di valore uguale a quello che sarebbe stato l'ISEE per l'Università, ISEE parificati o dichiarazioni/autocertificazioni diverse).

L'ISEE per l'Università può essere richiesto presso qualsiasi CAF o ottenuto direttamente sul sito INPS.

Per gli studenti in possesso di permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva

È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato "**ISEE Corrente**". L'ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria o in altri specifici casi disciplinati dalle norme (info presso i CAF). È possibile richiedere l'ISEE Corrente anche per l'ISEE per l'Università. La richiesta di ISEE Corrente dovrà essere sottoscritta entro le scadenze previste dall'art.1 del presente Articolo.

Lo studente dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria *mail* istituzionale) la richiesta di un ISEE Corrente per l'Università (ATTENZIONE: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene l'ISEE Corrente; NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE per l'Università).

3. Prelevamento dati ISEE

Immatricolandosi o iscrivendosi all'a.a. 2023/2024, lo studente autorizza l'Ateneo a prelevare i dati ISEE presenti nella banca dati INPS. L'attestazione ISEE andrà conservata dagli studenti e non dovrà essere consegnata ad alcun sportello né inviata agli uffici.

4. Esclusioni dalla determinazione di tassa regionale e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università

Devono versare la massima tassazione/contribuzione:

- gli studenti residenti in Italia che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica e non richiedono l'ISEE per l'Università entro la scadenza prevista all'art. 2 comma 1 del presente Avviso;
- gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione, con riferimento ai casi più gravi, che prevedano esclusione da uno o più esami e sospensione temporanea dall'università;
- gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

(*) **questi termini si applicano anche agli iscritti alle Scuole di area medica e di area sanitaria (per non medici) formalmente iscritti all'a.a. 2022/2023.**

Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento**1. Divisione in rate**

Le rate sono tre. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a.2023/2024.

L'importo della prima rata è di **590,00** euro e comprende l'imposta di bollo, la tassa regionale in misura minima e una parte del contributo onnicomprensivo.

Per gli studenti delle scuole di specializzazione che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica, l'importo relativo al contributo onnicomprensivo da versare con la seconda rata è pari a **648,00** euro oltre all'eventuale maggior importo della tassa regionale stabilito in base all'ISEE per l'Università.

Per gli studenti delle scuole di specializzazione che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica, l'importo relativo al contributo onnicomprensivo da versare con la seconda rata è pari al 50% della quota ancora dovuta oltre all'eventuale maggior importo della tassa regionale stabilita in base allo stesso ISEE per l'Università.

Per gli studenti delle scuole di specializzazione che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica, l'importo relativo al contributo onnicomprensivo da versare con la terza rata è pari a **648,00** euro.

Per gli studenti delle scuole di specializzazione che non hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica, l'importo relativo al contributo onnicomprensivo da versare con la terza rata è pari alla quota ancora dovuta dopo il pagamento delle prime due rate.

2. Scadenze di pagamento

Scuole di specializzazione e anno d'iscrizione	scadenza 1 ^a rata	scadenza 2 ^a rata	scadenza 3 ^a rata
Tutte le Scuole - iscritti al primo anno	Vedere il relativo bando d'ammissione e successive comunicazioni		
Scuole di area sanitaria - iscritti al 2° e 3° anno	17 ottobre 2024	20 marzo 2025	4 giugno 2025
Genetica medica (solo 2° anno)	17 ottobre 2023	20 marzo 2024	4 giugno 2024
Scuole di area sanitaria - iscritti al 4° e 5° anno	5 dicembre 2024	20 marzo 2025	4 giugno 2025
Genetica medica (solo 3° e 4° anno) Scuole Archeologiche (fuori corso), Odontoiatriche, Psicologiche.	31 gennaio 2024	4 luglio 2024	17 ottobre 2024

Art. 4 - Esoneri e riduzioni

Gli studenti sono in ogni caso tenuti a pagare per ogni anno d'iscrizione l'imposta di bollo (16,00 euro).

1. Esoneri totali

- a) *Studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDiS* (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio) per l'a.a. 2023/2024 esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo. Gli studenti che sono risultati beneficiari nell'a.a. 2022/2023 sono esonerati dal pagamento della prima rata per l'a.a. 2023/2024, a esclusione dell'imposta di bollo.
Nel caso di mancata attribuzione/conferma di attribuzione di borsa di studio ARDiS per l'a.a. 2023/2024, lo studente dovrà pagare l'importo integrativo della prima rata una volta che l'ARDiS avrà inviato l'elenco della graduatoria all'Università. L'integrativo di prima rata sarà fatturato con la seconda rata. Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per l'a.a. 2023/2024, l'Università restituirà d'ufficio quanto versato come prima rata, fatta eccezione per l'imposta di bollo. Il rimborso della tassa regionale avverrà solo dopo la verifica da parte dell'ARDiS del raggiungimento dei crediti necessari al mantenimento della borsa. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà versare tassa regionale e contributo onnicomprensivo per l'a.a. 2023/2024 in base al suo ISEE per l'Università;
- b) *Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*: esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo.
Gli studenti potranno iscriversi versando la sola imposta di bollo, se avranno già presentato la domanda di esonero reperibile su <http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/>. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero nell'a.a. 2023/2024 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata.
- c) *Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano*: esonero totale dal contributo onnicomprensivo. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio (escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale che sono dovute) dopo la verifica dei requisiti. Lo studente dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 20 dicembre 2023, utilizzando il modulo presente <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora.

2. Esoneri parziali e riduzioni

- a) *Studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità o certificati inabili al lavoro per una percentuale superiore ai 2/3, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli* ai sensi dell'art.30 L. 118/1971: esonero dal contributo onnicomprensivo.
- b) *Studenti con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del SSN compresa tra il 45% e il 65%*: riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e le scadenze previste al comma 1, lettera b) del presente articolo.
- c) *Studenti stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo*, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale: riduzione del contributo onnicomprensivo fino all'importo previsto per un ISEE per l'Università pari a 0,00 euro. La domanda va presentata entro il 20 dicembre 2023, utilizzando il modulo presente su <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica.
- d) *Studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'a.a. 2023/2024*: riduzione di 300,00 euro del contributo onnicomprensivo. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. La riduzione **non può**, in ogni caso, **intaccare il contributo onnicomprensivo minimo di 500 euro**. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata, anche se costituita dalla sola imposta di bollo) utilizzando il modulo presente su <https://www.units.it/futuri-studenti/tasse-e-agevolazioni/tasse-contributi-e-esoneri>. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora. Sono esclusi da questa

riduzione gli studenti che hanno sottoscritto un contratto di formazione specialistica.

Art. 5 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi

Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 30 giorni	€ 30,00	Contributo per esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione per ciascun esame (vedi specifici Bandi di ammissione alle Scuole che possono prevedere importi diversi)	€ 30,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi da 31 a 45 giorni	€ 60,00	Indennità trasferimento in arrivo	€ 100,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori ai 45 giorni	€ 100,00	Indennità congedo in partenza + bollo virtuale	€ 116,00
		Duplicato diploma + bollo virtuale	€ 46,00

Art. 6 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni

1. Verifiche e accertamenti

L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti.

2. False dichiarazioni

Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, verrà informata l'Autorità giudiziaria e sarà applicata una sanzione ordinariamente pari al triplo del beneficio indebitamente ottenuto. La sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore a 300,00 euro e superiore alla differenza fra la tassazione massima aumentata di 300,00 euro e quanto già versato.

Art. 7 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo

1. Conferimento, finalità e conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli studenti saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse al presente Avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità predette.

2. Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avvengono in forma cartacea e su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del relativo Regolamento.

3. Diritti dell'interessato al trattamento e accesso agli atti

Agli studenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, inviando una *mail* al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati agli indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Agli studenti è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).

4. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio e Servizi Integrati agli Studenti dell'Università degli Studi di Trieste.

Trieste, 26 ottobre 2023